



Modifica dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (medicinali; procedura di richiamo per l'UST)

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

Ai medicinali si applica l'aliquota ridotta dell'IVA del 2,5 per cento, conformemente all'articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 8 della legge federale del 12 giugno 2009¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA). La definizione del termine «medicinali» all'articolo 49 dell'ordinanza del 27 novembre 2009² concernente l'imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull'IVA, OIVA) rinvia alle definizioni dei medicinali contenute nella legge federale del 15 dicembre 2000³ sui medicinali e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer). Queste definizioni sono state in parte modificate a seguito della revisione della LATer, entrata in vigore il 1° gennaio 2019. È stata inoltre introdotta una categoria supplementare di medicinali pronti per l'uso che non sono soggetti all'obbligo di omologazione.

Per eseguire le rilevazioni statistiche, l'Ufficio federale di statistica (UST) deve avere accesso ai rendiconti d'imposta mediante una procedura di richiamo, sempreché le imprese abbiano autorizzato l'Ufficio a procurarsi tali dati presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Inoltre, per gestire i propri registri delle imprese (il registro delle imprese e degli stabilimenti [RIS] e il registro del numero d'identificazione delle imprese [registro IDI]), l'UST necessita di dati dell'AFC concernenti i contribuenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. A tal fine, finora l'AFC trasmetteva all'UST i dati richiesti. Affinché tutti i registri delle imprese tenuti dall'Amministrazione federale coincidano sempre e per ridurre il dispendio amministrativo di entrambi gli Uffici, in futuro l'UST dovrà poter accedere autonomamente ai dati necessari dell'AFC.

2. Punti essenziali del progetto

All'articolo 49 lettera b dell'OIVA si indica la categoria di medicinali pronti per l'uso e non soggetti all'obbligo di omologazione che è stata introdotta nel quadro della revisione della LATer. L'articolo 49 lettera c dell'OIVA adegua il rimando alla nuova LATer. Il volume dei medicinali imponibili all'aliquota ridotta non risulterà né aumentato né ridotto.

¹ RS 641.20

² RS 641.201

³ RS 812.21

Il nuovo articolo 135a dell'OIVA getta le basi giuridiche che consentono all'UST di accedere, mediante una procedura di richiamo, ai dati dei rendiconti IVA di determinate imprese contribuenti in possesso dell'AFC che gli servono per eseguire rilevazioni statistiche della Confederazione. Quale condizione si richiede tuttavia che le imprese abbiano autorizzato l'UST a procurarsi i dati presso l'AFC.

Inoltre, l'articolo 3a capoverso 3 dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁴ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS) e l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 26 gennaio 2011⁵ sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) creano la base giuridica affinché l'UST possa attingere, mediante una procedura di richiamo, ai dati necessari per gestire il RIS e il registro IDI nella banca dati dell'AFC concernente l'IVA.

3. Commento alle singole disposizioni

Art. 49

Lettera b: nel quadro della revisione della LATer, all'articolo 9 capoverso 2^{ter} è introdotta una categoria supplementare di medicinali pronti per l'uso che non sono soggetti all'obbligo di omologazione. Nell'OIVA dovrà essere menzionata esplicitamente anche questa categoria di medicinali affinché sia chiaro che sono anch'essi imponibili all'aliquota ridotta.

Lettera c: la definizione di medicinale nell'attuale articolo 49 lettera c rinvia all'articolo 9 paragrafo 4 LATer. Quest'ultima disposizione è stata abrogata con effetto al 31 dicembre 2018 a seguito della revisione della LATer e trasposta con effetto al 1° gennaio 2019 in due nuovi articoli: l'articolo 9a (Omologazione temporanea) e l'articolo 9b (Autorizzazione temporanea dell'uso e dell'immissione in commercio limitata). L'attuale riferimento menzionato alla lettera c deve perciò essere adeguato.

Anche se le nuove disposizioni dell'ordinanza entreranno in vigore soltanto dopo il 1° gennaio 2019, non cambia la valutazione materiale di questi medicinali pronti per l'uso come medicinali sottoposti all'aliquota ridotta. Nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore della nuova disposizione dell'ordinanza, i medicinali omologati a tempo determinato o quelli il cui uso e la cui immissione sono autorizzati a tempo determinato dovranno essere considerati medicinali imponibili all'aliquota ridotta esattamente come prima e come dopo tale periodo. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'ordinanza, anche la categoria introdotta all'articolo 9 capoverso 2^{ter} LATer di medicinali pronti per l'uso che non sono soggetti all'obbligo di omologazione sarà trattata come avverrà durante il periodo successivo all'entrata in vigore (imposizione all'aliquota ridotta).

Art. 135a

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 1992⁶ sulla statistica federale (LStat), l'UST è il servizio statistico centrale della Confederazione. Basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LStat).

Conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993⁷ sulle rilevazioni statistiche, l'UST esegue rilevazioni statistiche. L'Ufficio effettua ad esempio sondaggi regolari per elaborare la statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d'affari nel settore delle costruzioni o dell'industria (cfr. allegato all'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, n. 175 e 176). Sono oggetto di rilevazione anche le cifre d'affari delle imprese. Nel quadro di queste rilevazioni le imprese sottostanno all'obbligo di informare. Per semplificare la procedura, invece di compilare il questionario dell'UST i contribuenti chiedono a volte all'UST di rivolgersi all'AFC e ri-

⁴ RS 431.903

⁵ RS 431.031

⁶ RS 431.01

⁷ RS 431.012.1

prendere i dati necessari dal loro rendiconto IVA. Essi autorizzano pertanto esplicitamente l'UST a rendere accessibili i loro rendiconti fiscali. Per ragioni di efficienza, ciò dovrebbe poter avvenire anche mediante una procedura di richiamo. L'*articolo 135a* costituisce la base giuridica a questo proposito.

Modifica di altri atti normativi

L'UST tiene i registri delle imprese, segnatamente il RIS e il registro IDI.

Il RIS contiene i dati di tutte le imprese e tutti gli stabilimenti di diritto pubblico e privato aventi sede in Svizzera che esercitano un'attività economica (art. 3 cpv. 1 ORIS). I dati registrati nel RIS provengono anche dal registro IVA (art. 4 lettera I ORIS). Affinché in futuro l'AFC non debba più notificare all'UST i dati relativi all'IVA, quest'ultimo deve poter accedere direttamente ai pertinenti dati IVA. Poiché l'accesso è circoscritto a dati personali non degni di particolare protezione, è sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza. Di conseguenza l'articolo 3a ORIS è completato da un *terzo paragrafo*.

Il registro IDI si basa sul RIS, che rappresenta il registro di riferimento. Il numero d'identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici (art. 1 della legge federale del 18 giugno 2010⁸ sul numero d'identificazione delle imprese, LIDI). Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 LIDI, l'UST necessita regolarmente dei dati dei servizi IDI per aggiornare il registro e controllarne la qualità. Uno di questi servizi è l'AFC (art. 3 cpv. 1 OIDI), che notifica all'UST tutte le mutazioni effettuate nel registro IVA, dall'iscrizione alla cancellazione (art. 9 LIDI). Anche questo genere di notifica dovrà essere sostituito da un accesso online da parte dell'UST ai pertinenti dati IVA. Poiché l'accesso si limiterà esclusivamente a dati personali non degni di particolare protezione, sarà sufficiente disciplinarlo mediante ordinanza. L'*articolo 4 capoverso 4 OIDI* costituirà la base giuridica necessaria a tale scopo. Si tratta dunque innanzitutto di garantire in ogni momento la qualità dei dati. I dati che non sono elencati nell'articolo 9 OIDI non vengono ripresi nel registro IDI bensì sono utilizzati esclusivamente per identificare in modo inequivocabile le unità IDI.

4. Ripercussioni

Né l'adeguamento alla nuova LATer della definizione di medicinali imponibili all'aliquota ridotta né l'accesso dell'UST ai dati concernenti i contribuenti IVA mediante procedura di richiamo comportano ripercussioni per l'economia o le finanze.

⁸ RS 431.03